



ASSOCIAZIONE TURISTICA «PRO MASSA MARTANA»
Piazza Umberto I n. 25 – 06056 Massa Martana (PG)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI - 27 APRILE 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRÉ**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **APRILE**, in Massa Martana, convocata a norma dell'attuale Statuto, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima nella serata di mercoledì 26 aprile 2023, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Turistica "Pro Massa Martana, per discutere e deliberare secondo il presente ordine del giorno:

1. MODIFICHE STATUTARIE E ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE, MODIFICATO ED INTEGRATO IN CONFORMITÀ ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E S.M.I.;

2. VARIE ED EVENTUALI.

La riunione, si svolge presso il Teatro Consortium di Massa Martana. Risultano presenti i Sig.ri Tommaso Canneori, Carlo Bassetti, Francesco Campagnani, Gregorio Paolucci, Gianluca Agnetti, Mellito Alcini, Simone Baglioni, Lorena Cardaioli, Antonio Feliziani, Cinzia Giannoni, Elvira Giannoni, Cristina Lazzari, Ennio Passero, Anna Maria Rocchi, Roberto Sabatini, Ottavio Santorelli e Franco Valli. Presidente dell'Assemblea è Tommaso Canneori, Segretario Francesco Campagnani. Constatato il numero legale dei presenti, anche alla luce di quanto disposto dal c.d. Decreto Milleproroghe, il Presidente dichiara aperti i lavori della riunione alle ore 22:00.

Il Presidente Tommaso Canneori espone brevemente le ragioni della convocazione dell'Assemblea, che andrà a modificare lo statuto associativo, approvato nel 2011, con altro documento da approvarsi da parte dei Soci. Il Segretario Francesco Campagnani, illustra il nuovo statuto dell'Associazione, dandone lettura ai presenti articolo per articolo.

Messa ai voti la bozza di statuto predisposta dall'ufficio di segreteria, la stessa viene approvata all'unanimità dei presenti, con alcune precisazioni e modifiche suggerite e

approvate da parte dei Soci, in particolar modo per ciò che riguarda gli articoli 1, 11, 13, 23 e norme transitorie.

Il nuovo Statuto, così come approvato dall'Assemblea, è allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 23:45.

Il Segretario

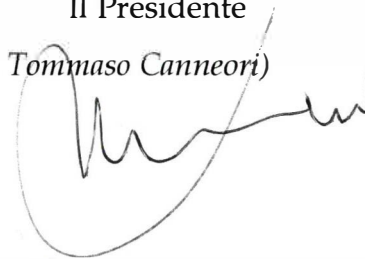
(dott. Francesco Campagnani)



Associazione Turistica
PRO MASSA MARTANA
06056 Massa Martana (PG)
P.zza Umberto I
Partita IVA 01788610549

Il Presidente

(dott. Tommaso Canneori)



1166
18/05/2023
BITTON Emittente





ASSOCIAZIONE TURISTICA «PRO MASSA MARTANA» - APS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Modificato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 27 aprile 2023

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA «PRO - MASSA MARTANA» - APS

(Redatto in base al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 «Codice del Terzo Settore» e successive modifiche e integrazioni e alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018)

ART. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

1.1 - L'Associazione Turistica «Pro-Massa Martana», nota anche come «Pro Loco di Massa Martana» e di seguito indicata con la dicitura «Pro Loco», è una associazione non riconosciuta costituita il 27 agosto 1960 con atto del notaio Avv. Francesco Alcini repertorio n. 3754, registrato a Perugia l'8 settembre 1960 al n. 966 vol. 307 Atti Pubblici.

1.2 - Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o CTS) e per effetto del presente Statuto, l'Associazione in parola diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo «APS» o la locuzione «Associazione di Promozione Sociale» nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti RUNTS), istituito ai sensi del Codice del Terzo Settore, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo «ETS» o dalla locuzione «Ente del Terzo Settore».

1.3 - L'Associazione ha sede legale nel comune di Massa Martana (PG), in Piazza Umberto I n. 25. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, come anche l'apertura di sedi o uffici distaccati per esigenze operative e organizzative, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo, per il solo cambio di sede legale, di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2) - ADESIONE AD ENTI DI RAPPRESENTANZA E/O A RETI NAZIONALI DEL TERZO SETTORE

2.1 - L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi sociali, potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe. È altresì possibile istituire un circolo ricreativo Pro Loco, aderente ad altre reti associative iscritte al RUNTS e afferente alle attività ricreative dirette agli associati e soggetto alle disposizioni fiscali delle APS previste nel Codice del Terzo Settore.

ART. 3) - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 - L'Associazione è un ente su base volontaria di natura privatistica, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro alcuno.

3.2 - Per le sue finalità di promozione sociale e turistica, di valorizzazione, salvaguardia e conservazione delle tradizioni, delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche, del patrimonio storico, antropologico, culturale e artistico, sia materiale che immateriale, del territorio comunale di Massa Martana, è un'associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in quanto si pone i seguenti scopi:

- a)** riunire tutti coloro che sono interessati allo sviluppo sociale del territorio in giurisdizione e al miglioramento della qualità della vita nel comune di Massa Martana;
- b)** promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici pubblici;
- c)** svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti eventuali miglioramenti estetici del territorio e tutte quelle iniziative atte a tutelare, valorizzare e conservare le bellezze naturali, le tradizioni, nonché il patrimonio storico monumentale, ambientale, culturale ed enogastronomico, nonché il patrimonio materiale ed immateriale; conservare e valorizzare il patrimonio storico e antropologico dei parchi naturali, già

esistenti e futuri, presenti nel territorio in giurisdizione e comunque nel comune di Massa Martana (Perugia).

d) promuovere ed organizzare (anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati) convegni, escursioni, spettacoli pubblici, feste popolari, sagre, manifestazioni sportive, nonché iniziative di promozione e solidarietà sociale, attività di turismo sociale etc. finalizzate ad attirare flussi turistici e rendere più gradito il loro soggiorno;

e) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente, stimolando anche il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera (agriturismo, B&B, country house, ostelli, residenze d'epoca, etc.);

f) proporre, elaborare e realizzare progetti sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e/o privati;

g) collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla condizione dei servizi pubblici e/o privati di interesse sociale e turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

h) operare e collaborare con altre Pro Loco, Associazioni, Enti Pubblici e privati per l'eventuale istituzione di nuovi soggetti, anche comprensoriali e/o territoriali, per la promozione sociale e turistica;

i) promuovere l'aggregazione sociale tra i cittadini di Massa Martana, lo spirito di fratellanza tra individui anche di località, cultura, estrazione sociale e nazionalità differenti, anche attraverso l'apertura di circoli con spazi ricreativi per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;

j) promuovere e sviluppare attività nel settore della promozione sociale e del volontariato a favore della popolazione di Massa Martana (proposte turistiche specifiche per la cosiddetta terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione all'aggregazione e allo svago dei giovani e dei portatori di handicap; iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici);

k) promuovere e, eventualmente, gestire attività ricreative e/o sportive dilettantistiche e/o storico sportive;

l) promuovere l'istruzione sociale per la formazione e la ricerca scientifica, culturale ed artistica;

m) promuovere la formazione culturale e professionale di cittadini, propri soci e/o componenti di altre Pro Loco e/o Associazioni che operano con finalità analoghe, attraverso corsi, convegni e seminari specifici.

ART. 4) - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1 - Al fine di realizzare gli scopi di cui all'Art. 3 del presente Statuto, la Pro Loco svolge in via principale le seguenti attività considerate di interesse generale dall'Art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Cfr. Art. 5, Lett. D del CTS);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (Cfr. Art. 5, Lett. F del CTS);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Cfr. Art. 5, Lett. I, del CTS);

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Cfr. Art. 5, Lett. K del CTS);

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Cfr. Art. 5, Lett. T del CTS);

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Cfr. Art. 5, Lett. Z del CTS);

4.2 - Allo scopo di reperire i mezzi necessari per il perseguimento dei fini istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione, ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, può

svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale sopra indicata. L'indicazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo. Tali attività vengono svolte avvalendosi prevalentemente dell'attività dei propri associati e di quelli degli enti eventualmente associati, in forma di azione volontaria e gratuita per l'erogazione gratuita di servizi, a favore degli associati, dei loro parenti e dei terzi.

4.3 - L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 5) - VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

5.1 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

5.2 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e da delibera dell'Assemblea dei Soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

5.3 - L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

5.4 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art.17 § 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'Art. 36 del D.Lgs n. 117/2017.

ART. 6) - I SOCI

6.1 - Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

6.2 - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7) - AMMISSIONE DEI SOCI

7.1 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. È altresì richiesto di dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

7.2 - L'ammissione di un nuovo Socio è concessa dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

7.3 - In caso di non ammissione l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.4 - La qualifica di Socio si perde per:

- recesso dell'associato, comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa; qualora, previo richiamo del Consiglio Direttivo nei trenta giorni successivi alla scadenza, la morosità si protragga per ulteriori quarantacinque giorni;
- esclusione dell'associato;
- decesso dell'associato;
- scioglimento dell'Associazione;

7.5 - Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto al rimborso delle quote cessate, né hanno diritto ad alcun rimborso gli eredi del socio deceduto.

7.6 - L'esclusione del Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, sarà disposta nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota associativa, nei termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
- mancato rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organismi sociali, nonché per gravi danni all'Associazione.

L'esclusione del Socio, fatta eccezione per le dimissioni o morte, deve essere comunicata all'interessato per iscritto, entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione.

7.7 - In caso di esclusione l'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà chiedere che sulla esclusione si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle esclusioni, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.8 - Non esistono soci di diritto ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

8.1 - Ogni Socio ha diritto, purché iscritto nel Libro Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota annuale in corso:

- di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- di voto per l'elezione degli organi amministrativi della Pro Loco stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi della Pro Loco.
- di ricevere la tessera annuale della Pro Loco;
- di ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- di frequentare sedi ed altri locali della Pro Loco;

8.2 - Ogni Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede della Pro Loco, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e entro sessanta giorni dalla richiesta. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire previo appuntamento concordato con il Presidente. Il Socio potrà solo visionare i libri sociali, senza farne fotocopie o qualsiasi altra riproduzione digitale, cartacea o sotto forma di appunti scritti. Potrà essere richiesto all'associato di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegna a non divulgare a terzi le informazioni visionate e contenute nei libri sociali.

8.3 - Tutti i Soci hanno il dovere di:

- rispettare e osservare lo statuto ed i regolamenti interni della Pro Loco;
- versare la quota sociale annuale nei termini stabiliti dal presente Statuto;
- non operare per finalità incompatibili o in concorrenza con le attività della Pro Loco;
- concorrere fattivamente alla realizzazione delle attività sociali.

ART. 9) - ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 - Sono organi della «Pro Massa Martana»:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice presidente;
- e) il Segretario;

- f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti e/o l'Organo di controllo (eventuali);
 - h) il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- 9.2** - Tutte le cariche direttive sono totalmente gratuite.

ART. 10) - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 - Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota annuale in corso.

10.2 - L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei Soci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.3 - L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

10.4 - L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

10.5 - Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Socio ha diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

10.6 - Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita, senza tenere conto delle astensioni.

10.7 - Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.8 - Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulla fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

10.9 - Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

10.10 - L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a sette, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. Il Consiglio dura in carica tre anni. Gli amministratori sono scelti tra i Soci e sono rieleggibili.

11.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno quattro volte all'anno. È consentita la convocazione con carattere d'urgenza entro 48 ore prima della data fissata.

11.3 - L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere anziano.

Il verbale è redatto dal Segretario o dal suo vice (se nominato), in caso di assenza verrà nominato un segretario verbalizzante.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

11.4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 12) - COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

12.2 - È compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'Art. 20, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

12.3 - Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e tutti i membri, scelti tra i Soci, sono rieleggibili. La carica di Consigliere è totalmente gratuita. Si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

12.4 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Pro Loco con avviso, indicante data, ora, luogo e ordine del giorno, portato a conoscenza dei membri, almeno sette giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o messaggio sms/messaggistica istantanea

oppure affisso nelle sedi dell'Associazione; può inoltre essere richiesta, qualora se ne ravvisi la necessità, in maniera scritta, dalla maggioranza dei membri dello stesso Consiglio Direttivo.

12.5 - Il Consiglio stabilisce, dopo aver consultato (a sua discrezione) l'Assemblea dei Soci, la quota sociale annua da versare e predispone regolamenti interni per l'organizzazione e il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari, di eventuali gruppi storici, sportivi, etc.

12.6 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è determinante il voto del presidente del Consiglio Direttivo.

12.7 - I consiglieri che risultassero, senza giustificazione preventiva e motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale, se lo ritiene necessario, provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione, potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora lo stesso ne ritenga compromessa la sua funzionalità. Soltanto nel caso in cui la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo riguardi contemporaneamente la metà più uno dei membri, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

12.8 - Delle riunioni e delle delibere consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo della Pro Loco sono pubbliche ed aperte a tutti i Soci.

ART. 13) - IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

13.1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo della «Pro Massa Martana»:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio;
- b) viene indicato ed eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
- c) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo (tre anni) e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente, anch'egli eletto dal Consiglio Direttivo dietro indicazione del Presidente, in caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo presidente del Consiglio Direttivo;
- d) ha la responsabilità, in unione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, dell'amministrazione della Pro Loco, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- e) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione.

ART. 14) - IL VICE PRESIDENTE

14.1 - Il Vice Presidente è indicato dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di cui all'Art.13, lett. B del presente Statuto. Coadiuvato il Presidente nelle sue funzioni di legale rappresentante della Associazione. Lo sostituisce in tutte le sue funzioni, solo in caso di suo impedimento temporaneo.

ART. 15) - IL SEGRETARIO

15.1 - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, da scegliersi tra i consiglieri eletti o, se ritenuto opportuno dal Presidente, tra i Soci (in questo caso non ha diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo).

15.2 - Assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita e le attività della Pro Loco. Assicura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

15.3 - Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione amministrativa (ed eventualmente anche la gestione economica e finanziaria se tali funzioni sono affidate al solo Segretario), nonché della regolare tenuta di tutti i libri sociali (verbali, libro soci ecc.).

15.4 - Può avvalersi della collaborazione di un vice segretario (nominato dal Consiglio su proposta del Presidente) o di collaboratori esterni al Consiglio Direttivo.

ART. 16) - IL TESORIERE

16.1 - Il Tesoriere, nominato alle condizioni di cui all'Art. 15.1, segue i movimenti contabili e di cassa dell'Associazione e, insieme al Presidente, ne è responsabile.

16.2 - Il Consiglio Direttivo, previa proposta del Presidente, può deliberare di affidare i due incarichi di Segretario e Tesoriere alla stessa persona.

ART. 17) - L'ORGANO DI CONTROLLO (EVENTUALE)

17.1 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 § 2, del Codice Civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 § 2, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

17.2 - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

17.3 - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.4 - Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

17.5 - L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Inoltre:

a) è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, con scheda separata da quella per le elezioni del consiglio di amministrazione;

b) dura in carica quattro anni e i membri che lo compongono sono tutti rieleggibili;

c) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'assemblea dei soci;

d) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

17.6 - Saranno eletti membri dell'Organo di Controllo coloro che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.

I tre membri effettivi eleggeranno fra loro il Presidente dell'Organo di Controllo. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti alle elezioni. Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero organismo.

ART. 18) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (FACOLTATIVO)

18.1 - Il Collegio dei Probiviri;

a) è composto da tre membri eletti, a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci;

b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di eventuale controversia tra i Soci della Pro Loco; può indicare al Consiglio Direttivo eventuali sanzioni nei

confronti dei Soci; spetta al Consiglio Direttivo la decisione di applicare o meno la sanzione. Per la definizione delle sanzioni comminabili si rimanda al regolamento interno della Pro Loco, da predisporre a cura dello stesso Consiglio e alla successiva ratifica dell'Assemblea.

ART. 19) - IL PATRIMONIO SOCIALE

19.1 - I proventi e le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) le quote sociali annue;
- b) le elargizioni e i contributi di qualsiasi natura e a qualunque titolo erogati da enti pubblici e privati;
- c) i contributi della Comunità Europea e/o di altri organismi internazionali;
- d) i proventi di gestione, di attività, iniziative permanenti e occasionali, prestazione di servizi, etc.;
- e) eredità, donazioni, legati.

ART. 20) - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

20.1 - Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

20.2 - L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

20.3 - Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

20.4 - Per quanto riguarda il patrimonio, l'elenco dei beni mobili e delle attrezzature dell'associazione, deve essere trascritto in appositi registri d'inventario.

20.5 - Ogni anno dovrà essere inoltre presentato e approvato dall'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo con la relativa relazione programmatica unitamente al precedente bilancio consuntivo.

ART. 21) - I LIBRI SOCIALI

21.1 - Oltre alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dagli Articoli 13 e successivi del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro dei Soci;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

21.2 - I Soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

21.3 - I Libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza, secondo quanto stabilito dall'Art. 8.2 del presente Statuto.

ART. 22) - DIVIETO DI DIVISIONE DEGLI UTILI

22.1 - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.2 - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23) - INATTIVITÀ O SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

23.1 - Nel caso di inattività dell'Associazione, non motivata da cause di forza maggiore, in mancanza di adesione ad una delle reti associative del Terzo Settore competente in materia, il ruolo di Commissario sarà assunto dal Sindaco pro-tempore del Comune di Massa Martana, che entro sei mesi dovrà indire nuove elezioni per la nomina degli organismi sociali o convocare l'Assemblea dei Soci per lo scioglimento dell'Associazione.

23.2 - L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

23.3 - In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del D.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti di Terzo Settore, prediligendo altra associazione che operi con finalità di promozione turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali e storiche attiva nel territorio comunale di Massa Martana.

ART. 24) - RIMANDI ALLA NORMATIVA DI SETTORE E AL CODICE CIVILE

24.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore con particolare riferimento alla Legge n. 106/2016 *«Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»* e al D. Lgs. n. 117/2017 *«Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, c. 2, lett. b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106»*, nonché alla Legge Regionale n. 8/2017 *«Legislazione turistica regionale»* e al Regolamento Regionale n. 2/2019 *«Norme regolamentari per la disciplina delle associazioni pro loco in attuazione dell'art. 14, c. 5 della Legge Regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)»* e, per quanto in esse non previsto, si rimanda al Codice Civile.

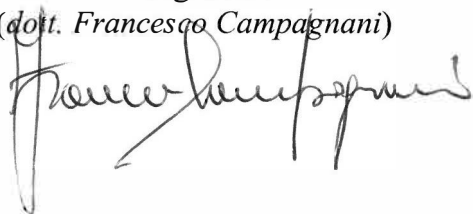
Norma transitoria

1. *Verificato l'atto costitutivo dell'Associazione, l'Assemblea conferisce mandato al Consiglio Direttivo di provvedere all'approvazione di quelle eventuali modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell'iscrizione della Pro Loco al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*

Massa Martana, 27 aprile 2023

Il Segretario

(dott. Francesco Campagnani)



Il Presidente

(dott. Tommaso Canneori)



Associazione Turistica
PRO MASSA MARTANA
06056 Massa Martana (PG)
P.zza Umberto I
Partita IVA 01788610549